

PROVINCIA DI PISTOIA

Estratto dal Protocollo delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

Convocazione prima

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA. INTEGRAZIONE DELL'ART.2

Adunanza del 27 FEBBRAIO 2003

L'anno Duemilatre il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 17,05 nella sua sede (Palazzo Bali) si è riunito il Consiglio Provinciale, ai sensi della vigente normativa. Presiede il Presidente del Consiglio MARCO GIUNTI ai sensi di legge e del vigente Regolamento Provinciale ed è presente il Presidente della Provincia GIANFRANCO VENTURI.

All'inizio sono presenti i **CONSIGLIERI:**

Sono inoltre presenti gli **ASSESSORI:**

1.	GIUNTI MARCO	
2.	BINI ALESSANDRO	
3.	CIPOLLINI ROBERTO	
4.	CORSINI LEARDO	ASSENTE
5.	DONATI CRISTINA	
6.	MANNELLI DANIELE	
7.	MICHELETTI FABIO	
8.	NICCOLAI MAURIZIO	
9.	RAZZOLI PIERO	
10.	ROSELLINI ARMANDO	ASSENTE
11.	DONARELLI DORA	
12.	TRAVERSARI MARCO	
13.	GONFIOTTI ORESTE	ASSENTE
14.	LORENZI PIERO	
15.	BAGNOLI MARIO	
16.	CIRAOLO GONFIANTINI SONIA	ASSENTE
17.	GORBI FEDERICO	
18.	VESCOVI ALBERTO	ASSENTE
19.	ALBERTI SALVATORE	
20.	CECCHI ANDREA MARINO	
21.	FRANCHINI ROBERTO	ASSENTE
22.	BERTI FRANCESCO	
23.	CECCONI ALVARO	
24.	BARTOLOMEI MARCO	ASSENTE

RISALITI NICOLA
MARI MAURO
ROMITI GIOVANNI
ABENANTE ANTONIO
FROSETTI FLORIANO
ROCCELLA GIOVANNA
GAI DANIELA

Scrutatori:

1. BINI ALESSANDRO
2. BAGNOLI MARIO-DONATI CRISTINA
3. ALBERTI SALVATORE

Affissa all'Albo Pretorio il 3 MARZO 2003

E vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Esecutività:

Partecipa il Vice Segretario Generale D.ssa Manuela Nunziati

Allegati 1

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Nunziati

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 27 FEBBRAIO 2003 N. 67

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA. INTEGRAZIONE DELL'ART.2

Esce il Consigliere Bagnoli per cui sono presenti 16 consiglieri, assenti 8 ed è presente il Presidente Venturi; viene nominato scrutatore il Consigliere Donati

L'Assessore Giovanni Romiti illustra l'argomento OMISSIS

Dopodiché sottopone alle determinazioni del Consiglio provinciale la seguente proposta di delibera predisposta, previa istruttoria, dal Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente e del Territorio Ing. Delfo Valori, con cui si propone quanto segue;

PREMESSO che l'art. 117 della Costituzione della Repubblica sancisce la potestà regolamentare alle Province in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

CONSIDERATO CHE il Dlgs 112/98, in particolare l'art. 163, comma 3°, lett. a) e b), trasferisce alle Province le funzioni di riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti agli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art.27 L.157/92 e di riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'art. 31 R.D 1604/31 e all'art. 22 della L. 963/65;

Visto il Regolamento per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 316 del 19.12.2002;

Considerato che successivamente all'entrata in vigore del Regolamento in esame si sono verificati alcuni casi di mancanza del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, in sede di rinnovo dei riconoscimenti da parte di soggetti precedentemente autorizzati;

Considerato che i soggetti in esame hanno svolto da anni numerosi servizi in qualità di GGV maturando una notevole esperienza personale nelle materie di competenza;

Considerato che risulta quindi necessario, esclusivamente per coloro che erano già autorizzati all'attività di GGV precedentemente all'entrata in vigore del regolamento in esame, prescindere dal possesso del titolo di studio di scuola dell'obbligo;

Atteso che occorre quindi integrare il vigente Regolamento per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, inserendo, all'art. 2, un nuovo comma che specifica quanto sopra;

VISTO il Dlgs 267/00;

VISTO lo Statuto della Provincia di Pistoia, approvato con Delibera CP 22/00, Delibera CP 28/00 e Delibera CP 36/00;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 27 FEBBRAIO 2003 N. 67

ACCERTATA la competenza del Consiglio Provinciale a deliberare in materia ai sensi del D.Lgs. 267/00 ed in conformità al vigente Statuto della Provincia di Pistoia;

VISTO che il provvedimento è formulato e predisposto in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura,

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del 20.02.03 ai sensi dell'art. 12, comma 3, del regolamento del Consiglio Provinciale;

ACCERTATO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile del Ragioniere Capo, data la natura del presente atto con il quale non si prevedono impegni di spesa;

Per quanto sopra visto e considerato, si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:

- 1) Approvare la modifica di cui all'art. 2 al Regolamento per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria allegato e parte integrante del presente atto;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Archivio, all'Ufficio Presidenza, alla Direzione Generale, al Servizio Ambiente e Difesa del Suolo ed al Comando di Polizia Provinciale.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000, dal Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente e del Territorio Ing. Delfo Valori.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta del 20.02.03

Nessun chiede di parlare

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

A voti unanimi resi per alzata di mano

E parimenti unanime per l'immediata eseguibilità

DELIBERA

1. Approvare la modifica di cui all'art. 2 al Regolamento per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria allegato e parte integrante del presente atto;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 27 FEBBRAIO 2003 N. 67

2. di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Archivio, all'Ufficio Presidenza, alla Direzione Generale, al Servizio Ambiente e Difesa del Suolo ed al Comando di Polizia Provinciale mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it/delibere/attiCP.htm
3. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'Art. n° 134, Comma 4 del D. Lgs. n° 267\2000.

Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito

La seduta e' tolta alle ore 20,15


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marco Giunti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv.to Giovanni Pieraccioli)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Manuela Nunziati)

Provincia di Pistoia

SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA QUALIFICA DI

GUARDIA GIURATA VOLONTARIA

(Riveduto e corretto con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. _____ del _____)

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. La Provincia di Pistoia si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, la snellezza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo nella misura più ampia possibile.
2. Il presente regolamento si applica al procedimento amministrativo, teso al riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art. 163, comma 3 lettere a) e b) del D.Lgs. 112/98, ed in particolare:
 - a) G.G.V. in materia venatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 157/92 così come recepito dall'art. 52 della L.R.T. 3/94;
 - b) G.G.V. in materia ittica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. n° 1604 del 8.10.1931 e dell'art.22 della L. 14.7.1965, n° 963.
3. Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità, o condizioni tecniche o valutazioni e accertamenti meramente tecnici.

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.

1. La qualifica di G.G.V. può essere concessa a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Provincia di Pistoia e conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della L. 157/92 così come recepito dall'art. 52 della L.R.T. 3/94.
2. Possono ottenere la qualifica di G.G.V. senza la necessità di sostenere l'esame di cui al punto precedente:
 - a) coloro che erano precedentemente in possesso della qualifica di Guardia Giurata Volontaria in forza di Decreto Prefettizio, rilasciato ai fini dello svolgimento della vigilanza venatoria a condizione che il decreto stesso fosse scaduto da non più di tre anni dalla presentazione della nuova domanda di rilascio;
 - b) coloro che hanno prestato servizio per non meno di tre anni nella Polizia Provinciale, nel Corpo Forestale dello Stato o in altri corpi di Polizia con incarico specialistico di tutela dell'ambiente;
 - c) coloro che sono in possesso di abilitazione alla qualifica di Guardia Ambientale Volontaria, ai sensi della L.R. 7/98.
3. La qualifica di G.G.V. ai fini della vigilanza sulla pesca nelle acque interne è rilasciata senza necessità di specifici attestati, salvo diverse disposizioni della legislazione regionale di settore.
4. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento oltre al possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve:
 - a) essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - d) non avere riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente;
 - e) non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva né violazioni amministrative alla L.R. 39/2001 in materia di esche avvelenate, nei tre anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.
 - f) essere in possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V., accertata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale.

5. In deroga a quanto previsto da tale norma, si prescinde dal possesso del titolo di studio di scuola dell'obbligo con riferimento ai soggetti già autorizzati in precedenza all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3

Modalità per l'attivazione del procedimento

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve essere avanzata tramite una Associazione venatoria, agricola, di protezione ambientale e della protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dalle associazioni dei pescatori.
2. La richiesta in carta legale od in carta semplice, se trattasi di O.N.L.U.S., deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Associazione richiedente e dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento ed i requisiti specificati nel comma 4 dell'art. 2 del presente regolamento.
3. La richiesta deve contenere una dichiarazione nella quale sotto la propria personale responsabilità, l'interessato dichiara di possedere i requisiti di cui alle lettere a,b,c,d,e del precedente art. 2, comma 4. Tale domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Provincia di Pistoia e deve essere corredata da n° 2 foto formato tessera, a colori, con capo scoperto, nonché dalla certificazione medica di cui all'art. 2, comma 4 lettera f).
4. La richiesta dovrà contenere inoltre un'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della L.675/96, sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.

Art. 4

Decorrenza del termine iniziale e acquisizione di informazioni

1. Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine massimo di 90 giorni, decorrenti dal giorno di presentazione della domanda.
3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
4. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza regolare e completa.
5. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al 3° comma, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.
6. Per le domande che, risultando incomplete, venga chiesta l'integrazione entro 30 giorni, saranno considerate archiviate, qualora non venga rispettato tale termine, nel regolarizzare le domande, da parte dell'interessato.
7. Il termine, di cui all'art. 16, commi 1, 4 e 5 della legge 241/90, fissato per la conclusione è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione degli accertamenti sui requisiti dichiarati da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.
8. Il controllo sulle dichiarazioni rese, di cui all'art. 4, in sede di autocertificazione è effettuato d'ufficio dalla Polizia Provinciale.

Art.5

Controlli

1. Il controllo sull'operato delle G.G.V. viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello comportamentale e della funzionalità, mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica.

Art. 6

Unità organizzativa e funzioni del responsabile

1. Il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale che rilascia la determina di nomina.
2. Il Comandante della Polizia Provinciale può affidare, in via generale o per un tempo determinato e salvo revoca, ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

Art. 7

Validità temporale del riconoscimento

1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è soggetto a convalida annuale con le modalità stabilite dal successivo art. 8.
2. Alle G.V.V. viene rilasciato un documento di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia di Pistoia, contenente i dati anagrafici e munito di fotografia. La validità di tale documento è fissata in anni 5. La validità annuale della qualifica di G.G.V. è subordinata a convalida del Comando di Polizia Provinciale, mediante timbro sul tesserino, secondo i criteri di cui al successivo art. 8.
3. Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento di norma dinanzi al Sindaco del comune di residenza oppure dinanzi al Sindaco del comune capoluogo di provincia. Di tale giuramento viene trasmessa la documentazione in originale al Corpo di Polizia Provinciale per essere inserita nel fascicolo personale.
4. Per svolgere il servizio, le GGV devono essere munite di copertura assicurativa che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare alle stesse ed ai terzi a causa e in occasione dell'attività svolta.

Art. 8

Convalida annuale del riconoscimento

1. Il rinnovo della validità annuale del decreto è subordinato (salvo gravi impedimenti, documentati e valutati dal Comando di Polizia Provinciale) all'effettivo espletamento di almeno 40 servizi di vigilanza oppure un totale di ore 120, nel corso dei 12 mesi precedenti. Nel caso non si raggiungano i servizi o le ore previste senza giustificativi, il riconoscimento sarà rinnovato, a seguito di ulteriore domanda, non prima di un anno dalla sua scadenza. Le G.G.V. o le loro associazioni di appartenenza dovranno trasmettere preventivamente, in accordo con il Comando di Polizia Provinciale, la proposta di servizio, anche tramite sistemi informatici, con preavviso di almeno due giorni al Comando stesso, specificando i nominativi dei volontari, l'orario, la località e l'oggetto dell'intervento. La Provincia di Pistoia tramite la Polizia Provinciale coordina l'attività dei volontari.
2. Il soggetto al quale sia riconosciuta la qualifica di G.G.V. che presenti istanza di convalida annuale, è tenuto a far pervenire al Comando di Polizia Provinciale, almeno 30 giorni prima della scadenza del titolo, una autocertificazione, redatta su apposito modello predisposto dalla Provincia di Pistoia, nella quale la G.G.V. dichiara di essere ancora in possesso dei requisiti che hanno permesso il riconoscimento della qualifica di G.G.V.
3. Qualora emergano motivi ostativi al permanere del riconoscimento di G.G.V. sarà provveduto all'immediata revoca, ai sensi del successivo art. 9.
4. Il Comando di Polizia Provinciale acquisisce l'autocertificazione di cui al comma 2, ne verifica la conformità archiviandolo con visto di convalida, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 9

Sospensione e revoca del riconoscimento

1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V. Il soggetto interessato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente tali modifiche al Corpo di Polizia Provinciale.
2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V.

3. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida annuale. In tal caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'Autorità Giudiziaria, per il reato di cui all'art. 495 del Codice Penale.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione della qualifica di G.G.V. è tempestivamente notificato, con le motivazioni, all'interessato, al responsabile dell'associazione proponente ed alla Prefettura.
5. Il provvedimento di sospensione o di revoca implica la tempestiva riconsegna del tesserino di riconoscimento alla Provincia di Pistoia.
6. Il Comando di Polizia Provinciale, qualora riceva segnalazioni inerenti violazioni di qualsiasi genere e natura compiute dalle G.G.V., durante l'espletamento dei propri compiti, dovrà effettuare gli opportuni accertamenti e, dopo aver sentito l'interessato, potrà, nel caso sussistano i presupposti ed in considerazione della gravità delle violazioni commesse, disporre:
 - a) richiamo da annotare sulla scheda personale;
 - b) sospensione da uno a sei mesi;
 - c) revoca.
7. Può essere disposta, inoltre, la sospensione in via cautelativa, del provvedimento del riconoscimento della qualifica di G.G.V. qualora risulti necessario dover da luogo ad un accertamento dell'idoneità psicofisica, come previsto dalla lettera F dell'art. 2 oppure qualora risultino procedimenti penali in corso tali da rendere opportuna la temporanea cessazione dell'attività. Per l'emanazione di tali provvedimenti, che devono essere motivati, è incaricato il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 10

Poteri e compiti

1. Le G.G.V. durante l'espletamento delle loro attività sono Pubblici Ufficiali, svolgono funzioni di Polizia Amministrativa ed esercitano i poteri di accertamento previsti dall'art. 13 della legge 24.11.1981, n° 689, redigendo i conseguenti verbali per le violazioni alle normative vigenti, secondo la seguente specificazione:
 - a) in materia venatoria, ai sensi dell'art. 27 della L. 157/92, le G.G.V. svolgono la vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla stessa L. 157/92 e delle Leggi Regionali in materia venatoria, dei conseguenti Regolamenti attuativi regionali e Provinciali nonché delle altre disposizioni regionali e provinciali;
 - b) in materia ittica, ai sensi degli artt. 30 e 31 del R.D. 1604/31, svolgono la vigilanza sul rispetto delle norme dello stesso R.D. 1604/31 e più in generale sulla pesca e sul commercio di specie ittiche, e, conseguentemente, sulle Leggi Regionali in materia ittica, sui regolamenti e sulle disposizioni regionali, provinciali e comunali.
2. Le G.G.V. sono tenute ad attenersi alle disposizioni generali previste dalla vigente normativa, relativamente alla materia per la quale hanno avuto il riconoscimento della qualifica, in riferimento ai poteri ed ai compiti di Polizia Amministrativa. Inoltre le G.G.V. dovranno partecipare, se richiesto dalla Provincia di Pistoia e pena la revoca della qualifica in caso di rifiuto, a:
 - a) corsi di aggiornamento e qualificazione professionale nei modi e tempi stabiliti dalla Provincia di Pistoia;
 - b) attività di prevenzione, controllo ed accertamento di illeciti, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.

Delibera C.P. n. 67 del 27.02.03.

TESTO RELATIVO AGLI OMISSIS

Si riporta di seguito la trascrizione integrale della registrazione della seduta, secondo quanto espresso negli interventi

Assessore **ROMITI**

Molto velocemente peraltro è stato ampiamente anche discusso in commissione ed è una questione ispirata esclusivamente al buon senso questa richiesta di modifica del regolamento in quell'articolo citato.

Si tratta del regolamento che riguarda le Guardie Giurate Volontarie. Più che di modifica direi che si può parlare di integrazione in quanto il vecchio testo già approvato dal Consiglio non subisce alcuna cassazione, ma vengono esclusivamente aggiunti i seguenti, li devo leggere, due righe e in mezzo perché questo è il problema, due righe in mezzo che vengono aggiunte al decreto approvato: in deroga a quanto previsto da tale norma, quella relativa al riconoscimento delle Guardie Giurate Volontarie, si prescinde dal possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo con riferimento ai soggetti già autorizzati in precedenza all'entrata in vigore del presente regolamento.

Cosa si vuol dire?

Si vuol dire in buona sostanza che ci sono, si sono accorti alla Polizia Provinciale, quattro persone che hanno rivestito questa qualifica da molti anni addirittura, pensate una di questi quattro da trentuno anni, un altro da venti anni, un altro da dodici e un altro da dieci anni che pur non avendo il titolo di studio richiesto di scuola media superiore, oggi, ma avendo il titolo di studio richiesto allora di quinta elementare, ecc. nonostante trenta, venti, dodici e dieci anni di anzianità verrebbero esclusi dalla possibilità di continuare a svolgere, dopo trenta anni appunto, questo ruolo di Guardia Giurata Volontaria.

Quindi la richiesta al Consiglio è di integrare, di modificare, di aggiungere di fatto questo piccolo comma al regolamento già approvato nel precedente Consiglio proprio per dare la possibilità di non escludere queste persone che da decenni svolgono già, e credo anche con alta professionalità, questo lavoro.

Grazie.